

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *OMISSIS* promossa da:

**SOCIETÀ CORRENTISTA**

attrice

contro

**BANCA**

convenuta

**CONCLUSIONI**

Per l'attrice:

**NEL MERITO:**

accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo addebitato e, per l'effetto, dichiarare le somme versate e/o pretese dalla convenuta non dovute sia perchè applicate in assenza di valida convenzione scritta, ovvero - in ipotesi di avversaria produzione dei contratti di conto corrente e conto anticipi o finanziamento - per insufficiente determinatezza e/o con rinvio a parametri generici e indeterminati;

accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenenti previsione della corresponsione della commissione di massimo scoperto inserite nei contratti di conto intercorsi, per mancanza di causa o insufficiente determinatezza;

accertare e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta dei conti, inserite nei contratti di conto corrente e/o conto anticipi e finanziamento;

accertare e dichiarare la nullità della clausole relative al calcolo delle valute perchè calcolate con effetto anticipato per le operazioni passive e posticipato per le operazioni attive;

accertare e dichiarare nulla la capitalizzazione delle competenze di conto anticipi sul conto ordinario, con effetto di anatocismo nascosto, e, pertanto, dichiarare che il tasso di interesse applicabile è quello legale;

accertare e dichiarare che il calcolo del TAEG, ai fini di rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo tutti i costi di tenuta conto, gli effetti di anatocismo e di valute differenziate per le operazioni svolte;

accertare e dichiarare che, per alcuni periodi, vi è stato superamento del tasso soglia d'usura e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi;

accertare la mancanza nei contratti di conto corrente, anticipi e finanziamenti di valida pattuizione del tasso di interessi ultralegale;

*Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari n. 508 del 17 gennaio 2017*

rideterminare il saldo dei conti correnti, depurato delle voci indicate, ricalcolati gli interessi attivi e passivi alla data di chiusura ed alla data del 31.12.2013 (chiusura dell'ultimo rapporto), anche al fine delle determinazioni delle somme dovute in conseguenza della procedura di concordato in corso dalla SOCIETA' CORRENTISTA;

all'esito dei ricalcoli effettuati, accertare a quanto ammonti il debito residuo nei confronti della convenuta alla data della domanda di concordato preventivo; accertata l'erronea indicazione dell'esposizione debitoria, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 20.000,00 (o di quella meglio vista determinata anche in via equitativa) a titolo di risarcimento del danno.

Con vittoria di spese e compensi.

IN VIA ISTRUTTORIA:

disporre consulenza tecnica al fine di accertare:

- se, per i conti correnti, anticipi e finanziamenti di cui è causa, la capitalizzazione delle poste passive è avvenuta con la stessa periodicità degli interessi attivi;

- se, per i medesimi conti, via sia stata applicazione della commissione di massimo scoperto, *intrafido ed extrafido*;

- le condizioni di valuta praticate sulle operazioni attive e passive;

- accertare i periodi in cui si è verificato superamento del tasso soglia usurario, includendo nel computo del *TAEG* tutti i costi di credito, e cioè commissioni, interessi per valuta, costi di garanzie richieste ed ogni altra spesa imposta e addebitata;

- sviluppare i conteggi delle somme dovute alla banca sino al 3.12.2013 alla stregua dei criteri indicati e cioè con esclusione del tasso ultralegale delle commissioni di massimo scoperto e delle altre spese e costi imposti, delle valute.

Disporre ordine di esibizione da parte della convenuta dei seguenti documenti:

- contratti dei conti correnti indicati e successive modifiche intervenute;
- contratti dei finanziamenti e degli affidamenti man mano concessi;
- fidejussioni rilasciate da *OMISSIS*.

Per quanto riguarda ulteriore istruttoria (costi operazioni CONFIDI), l'attrice chiede, se la circostanza fosse contestata, ammettersi prova orale per testi sui seguenti capitoli:

1) Vero che i saldi dei conti n. *OMISSIS* (estinto il 12.3.2009), *OMISSIS* (estinto il 12.3.2009), *OMISSIS* (estinto il 19.5.2009) e *OMISSIS* (estinto il 18.5.2009) sono confluiti, alla data della loro estinzione, sul conto n. *OMISSIS*;

2) Vero che per ottenere la garanzia CONFIDI sui finanziamenti di cui ai docc. n. 5-6-7-8, CONFIDI ha richiesto ed ottenuto l'acquisto di proprie azioni (per importo di Euro 32.185,20), rimborso di spese per Euro 20.060,00, fideiussione personale dell'amministratore della società attrice;

3) Vero che i finanziamenti di cui ai contratti di mutuo (docc. n. 5-5bis, 6- 6bis) sono stati accreditati sul conto corrente n. *OMISSIS* e che i rimborsi effettuati dall'attrice (5 rate ciascuno), indicati nei mastrini che si producono (docc. n. 12-13) sono avvenuti sempre a mezzo di tale conto.

A teste: la dipendente della SOCIETA' CORRENTISTA.

Con vittoria di spese e compensi.

Per la convenuta:

### **Nel merito**

**-in via principale** rigettare tutte le domande e/o eccezioni *ex adverso* formulate, perché illegittime ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, mandando all'uopo assolta l'odierna convenuta dalle stesse;

**-in via riconvenzionale** accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, l'esponente è creditrice nei confronti della SOCIETA'CORRENTISTA in concordato preventivo omologato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della somma di E. 690.314,66, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, dichiarare tenuta la suddetta società, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento delle suddette somme in favore della istante nella percentuale prevista dal piano concordatario omologato;

**- in via subordinata** nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte anche solo parzialmente le domande di controparte, accertare e dichiarare il saldo dei rapporti di cui è causa e per l'effetto dichiarare tenuta la SOCIETÀ CORRENTISTA in concordato preventivo omologato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato la SOCIETA' CORRENTISTA in concordato preventivo, conveniva in giudizio la BANCA, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente addebitate con riferimento a diversi rapporti di conto corrente.

L'attrice, in particolare, esponeva che nel corso degli anni a partire dal 2001 aveva intrattenuto cinque rapporti di conto corrente, cui erano accedute aperture di credito, con la banca convenuta o con istituti di credito poi confluiti in BANCA S.p.A;

-che nel 2009 i vari rapporti venivano chiusi e i saldi fatti confluire nell'ultimo contratto di conto corrente, il quale era stato chiuso su iniziativa della banca il 10.12.2013;

-che al 31.12.2013 il saldo finale del conto era di euro 728.400,43 a debito della correntista;

-che in relazione a tutti i conti correnti intrattenuti i saldi erano stati viziati dall'addebito di interessi anatocistici illegittimi, oltre che da interessi usurari e interessi ultralegali non pattuiti;

-. che la banca aveva applicato commissioni di massimo scoperto illegittime e spese non pattuite;

-. che la banca era tenuta a risarcire il danno procurato alla correntista.

Si costituiva, ritualmente, in giudizio la MANDATARIA della BANCA, contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in via riconvenzionale, richiedendo il pagamento del saldo dell'ultimo

*Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari n. 508 del 17 gennaio 2017*

rapporto di conto corrente, oltre che di somme non restituite riguardanti mutui chirografari, il tutto per complessivi euro 690.314,66.

Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria, alcuna, il giudice rinviava per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento, a differenza della domanda riconvenzionale proposta dalla banca.

Parte attrice, infatti, ha articolato, sia pure in termini di assoluta genericità, le proprie contestazioni riferendole a tutti i cinque rapporti di conto corrente indicati in atto di citazione, **omettendo tuttavia di produrre i relativi documenti contrattuali, oltre che gli estratti conto;**

invece, parte convenuta ha prodotto il contratto e gli estratti conto riguardanti solamente l'ultimo rapporto di conto corrente, il cui saldo ha formato oggetto della domanda riconvenzionale.

Analizzando, quindi, in primo luogo le contestazioni attoree, le stesse non possono che essere valutate con riferimento al solo ultimo contratto di conto corrente, essendo l'unico rapporto documentato e, in relazione ad esso, devono essere tutte disattese.

In primo luogo, infatti, va rilevato come il contratto in esame, stipulato nel 2005, preveda con clausola specificamente sottoscritta dal correntista la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità a quanto richiesto dall'art. 120 secondo comma TUB, nella formulazione all'epoca vigente e operante sino al 31.12.2013, e dalla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, per cui non può trovare accoglimento la contestazione relativa all'addebito di interessi anatocistici, considerato come la prassi seguita dalla banca sia risultata conforme alla disposizione normativa.

Nè tali conclusioni potrebbero ritenersi confutate per il fatto che, in relazione allo specifico rapporto in esame, debba registrarsi una evidente sproporzione tra gli interessi creditori e quelli debitori, con l'effetto che, nella sostanza, la capitalizzazione trimestrale dei primi sia risultata insignificante o, ancora, per il fatto che il rapporto di conto corrente avesse sempre operato in affidamento o in scoperto, con l'effetto che nessun interesse creditore sia mai stato erogato.

Tali circostanze, infatti, attengono alle contingenze del rapporto, ma non sono tali da escludere che sul piano contrattuale sia stata osservata la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB, ossia la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a credito e a debito, a prescindere dal risultato "quantitativo" discendente da tale prassi.

L'esame del contratto prodotto in atti, inoltre, sconfessa la tesi della mancata pattuizione di interessi a un tasso superiore a quello legale, risultando, viceversa, inequivocabilmente indicati tanto gli interessi a debito che quelli a credito.

Infondata è rimasta altresì la contestazione in ordine all'applicazione di interessi usurari: per quanto attiene, infatti, alla contestazione di interessi applicati secondo un tasso superiore al tasso soglia di riferimento, è sufficiente riscontrare come il rilievo risulti essere stato articolato in forza di una consulenza di parte che dichiaratamente pretende di determinare il Tasso Effettivo Globale sulla base di formule differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia e in riferimento alle quali risulta rilevato il Tasso Effettivo Globale Medio e, di riflesso, il

*Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari n. 508 del 17 gennaio 2017*

Tasso Soglia; tale rilievo evidenzia l'inattendibilità dei conteggi prospettati dalla difesa attorea, considerata l'incongruenza dei dati così presi in considerazione, rendendo inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile.

Senza, infatti, voler attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della Banca d'Italia, rimane comunque il fatto che il raffronto tra il TEG e il Tasso Soglia in tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso Soglia, pena, diversamente ragionando, procedere a una comparazioni di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (**Cass. 12965/2016**).

Le commissioni di massimo scoperto risultano anch'esse espressamente pattuite in misura determinata e le relative previsioni non possono essere considerate nulle, considerato come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare all'istituto di credito un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di una apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo.

Pari sorte va affermata anche quanto alla contestazione riguardante le cosiddette "valute fittizie", ossia la postergazione delle valute con riferimento alle singole operazioni in conto corrente, rilevato da un lato come la difesa sul punto articolata sia rimasta relegata ad affermazioni assolutamente generiche, non implicando mai l'individuazione degli importi a tal fine contestati; dall'altro lato, e soprattutto, tenuto conto di come la decorrenza delle valute risulti espressamente pattuita dalle parti in contratto e, pertanto, trattandosi di materia certamente rimessa alla libera disponibilità delle parti, le annotazioni in conto effettuate in conformità agli accordi negoziali non possono essere qualificate come illegittime.

Se, pertanto, le contestazioni attoree devono essere tutte disattese, passando a esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla banca, va premesso come sia pacifico che nell'ultimo conto corrente siano confluiti i saldi finali degli altri conti correnti intrattenuti dall'attrice, di cui, come si è detto, nessuna delle parti ha ritenuto di produrre in giudizio documentazione alcuna (considerato come parte attrice non abbia prodotto neppure gli estratti conto sicuramente in suo possesso, in quanto già consegnati al proprio c.t.p., nè abbia richiesto copia della documentazione mancante ex art. 119 TUB).

A fronte, peraltro, di una contestazione genericamente riferita a tutti i rapporti intrattenuti, i saldi finali dei conti correnti poi confluiti in quello chiuso da ultimo devono comunque considerarsi contestati, senza che di essi la banca abbia fornito adeguata prova, avendo ommesso di produrre la relativa documentazione contrattuale.

Orbene, in relazione a due di tali conti non si pongono problemi, considerato come i relativi rapporti si siano chiusi con un saldo a credito della correntista e, quindi, con un accredito nel conto corrente chiuso per ultimo; avendo parte convenuta azionato solo tale ultimo conto corrente, a fronte della contestazione in ordine all'andamento contabile dei conti precedenti poi confluiti, sarebbe stato onere dell'attrice produrre la documentazione necessaria al fine di poter verificare eventuali addebiti illegittimi e consentire un ricalcolo del saldo, destinato nelle intenzioni della correntista a risultare a suo credito in misura maggiore rispetto a quanto calcolato dalla banca.

In riferimento agli altri due conti correnti, invece, i saldi finali confluiti sul conto da ultimo chiuso hanno comportato degli addebiti (rispettivamente di euro 61,31 e di euro 1.586,08).

*Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari n. 508 del 17 gennaio 2017*

Considerato come la contestazione riferita anche a tali conti e, quindi, ai saldi finali addebitati, involga, rispetto agli importi in questione, l'azione riconvenzionale proposta dalla banca, la quale, infatti, in violazione del suo onere probatorio, non ha dimostrato le modalità contabili con cui si sono formati detti due saldi, attraverso la produzione dei due contratti di conto corrente e di tutti i relativi estratti conto, ne consegue la necessità di rideterminare il saldo finale del conto corrente azionato in via riconvenzionale, scomputando i due saldi a debito confluiti di cui sopra, nonchè gli ulteriori importi che tali due annotazioni a debito hanno determinato a carico della correntista sino alla chiusura del conto corrente finale.

Rilevato, ancora, come le parti abbiano concordato sulla portata di tale conteggio nei termini sopra indicati, così come proposto dalla difesa della banca su invito del giudice, ne consegue che il credito spettante alla banca in via riconvenzionale vada riquantificato scomputando l'importo di euro 2.097,24 (costituito da euro 1.647,29 di saldi a debito confluiti sul conto finale, oltre che da euro 449,85 di interessi calcolati sui tali saldi da scomputare).

Per l'effetto, l'attrice va condannata a pagare alla banca la somma complessiva di euro 688.217,42, oltre a interessi al tasso legale dal 1.6.2016 al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 13.213,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.500,00 per spese generali ed euro 1.713,00 per rimborso spese.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

rigetta le domande proposte dalla SOCIETA' ATTRICE in concordato preventivo nei confronti della BANCA;

in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condanna l'attrice a pagare a la MANDATARIA., quale della BANCA CORRENTISTA., la somma complessiva di euro 688.217,42, oltre a interessi al tasso legale dal 1.6.2016 al saldo;

- condanna l'attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 13.213,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.500,00 per spese generali ed euro 1.713,00 per rimborso spese.

Così deciso in Milano il 17 gennaio 2017

**Il Giudice  
Dott. Francesco Ferrari**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*